



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1587

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OCCHIUTO, GASPARRI, SILVESTRO, TERNULLO, DAMIANI, TREVISO, GALLIANI, FAZZONE, ROSSO, CRAXI, RONZULLI, LOTITO, DE ROSA, PAROLI e ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2025

Legge quadro per l'istituzione della figura dello psicologo scolastico nel sistema nazionale di istruzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge quadro nasce dall’urgenza, sempre più avvertita nel Paese, di offrire agli studenti, alle famiglie e alla comunità scolastica un presidio stabile di ascolto, orientamento e prevenzione, attraverso la figura dello psicologo scolastico.

L’obiettivo è quello di rafforzare il sistema formativo italiano con strumenti capaci di rispondere in modo strutturato e tempestivo al crescente disagio psicologico che coinvolge bambini e adolescenti, specialmente nella fase post-pandemica. In questo contesto, l’introduzione della figura dello psicologo scolastico rappresenta un presidio essenziale per la prevenzione, il sostegno e l’orientamento delle nuove generazioni finalizzato allo sviluppo delle loro potenzialità e al raggiungimento dei loro obiettivi.

L’Italia, a differenza della maggior parte degli altri Paesi europei, non ha ancora una legge nazionale che istituisca in modo organico e stabile questa figura all’interno della scuola.

Esistono esperienze virtuose, regionali e locali, spesso disomogenee e limitate nel tempo, che però dimostrano concretamente l’utilità e l’efficacia di questa figura professionale nel promuovere il benessere psicologico e la salute mentale in età evolutiva; ma manca una cornice normativa unitaria che garantisca equità territoriale, qualità degli interventi, monitoraggio dei risultati e integrazione con il sistema dei servizi sociosanitari.

Questa legge quadro intende colmare tale vuoto, offrendo un modello nazionale flessibile ma solido, in cui il sistema scola-

stico, quello sanitario e le autonomie territoriali possano collaborare attivamente. Si tratta di una iniziativa formativa, culturale e preventiva, quindi non sanitaria, che mira a favorire una cultura dell’ascolto, della prossimità e dell’autoconsapevolezza.

La proposta si fonda su alcune convinzioni chiave:

che l’adolescenza è una fase di transizione nello sviluppo della persona, nella quale possono manifestarsi forme di disagio emotivo, relazionale e psicologico;

che la prevenzione è una strategia essenziale, non solo in termini di umanità, salute pubblica e convivenza sociale, ma anche in termini di sostenibilità economica per il sistema Paese;

che l’ambiente scolastico rappresenta il luogo più accessibile, quotidiano e naturale in cui intercettare precocemente segnali di disorientamento e di disagio offrendo ascolto e sostegno;

che il sostegno psicologico a scuola significa normalizzare l’accesso all’aiuto, promuovere la consapevolezza di sé, le competenze relazionali e l’autostima;

che la presenza dello psicologo scolastico si rende utile per favorire un clima inclusivo, empatico e collaborativo nei contesti di vita.

La legge propone quindi:

l’adozione di una cornice normativa nazionale che dia coerenza e continuità alle diverse iniziative in corso;

il coinvolgimento attivo delle regioni e del Ministero della salute, secondo un modello di *governance* condivisa e cooperativa;

un’attuazione graduale e progressiva, con priorità iniziale alle fasce d’età statisticamente più esposte al rischio;

la costituzione di un Fondo nazionale per la psicologia scolastica, destinato a sostenere l’avvio del servizio e a valorizzare il ruolo della scuola come presidio di salute e benessere.

Lo psicologo scolastico non si sovrappone ad altri ruoli e non si propone come figura sanitaria interna, ma come riferimento capace di promuovere un clima scolastico positivo e inclusivo. È una proposta che guarda con realismo e speranza al futuro dei nostri giovani, rafforzando il patto educativo tra scuola, famiglia e comunità. Di seguito si illustra il contenuto del disegno di legge.

L’articolo 1 definisce l’obiettivo della legge, che è quello di introdurre la figura dello psicologo scolastico come parte integrante del sistema nazionale di istruzione, a supporto degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, promuovendo benessere e prevenzione. L’attuazione avviene secondo criteri di gradualità, equità territoriale e cooperazione tra istituzioni.

All’articolo 2 viene delineato il profilo professionale: un esperto iscritto all’albo degli psicologi con formazione specifica in età evolutiva, contesti educativi e prevenzione. Lo psicologo offre ascolto, supporto, interventi preventivi, osservazione e consulenza in raccordo con le altre figure scolastiche e sociosanitarie, senza svolgere attività sanitarie in senso stretto.

All’articolo 3 si prevede l’adozione, da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Consiglio nazionale del-

l’Ordine degli psicologi, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, di un Piano nazionale pluriennale che definisca criteri, standard, priorità, formazione, modalità operative e accordi istituzionali per l’attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 4 prevede l’avvio del servizio in modo graduale, con priorità alle scuole secondarie di primo e secondo grado, dove i dati epidemiologici indicano maggiore incidenza di disagio psicologico tra gli studenti. Il piano prevede quindi un’estensione progressiva agli altri gradi scolastici.

Con l’articolo 5 è istituito un Fondo nazionale per la psicologia scolastica, finanziato con risorse a carico del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero della salute, con dotazione definita annualmente nella legge di bilancio. È previsto anche il coinvolgimento delle regioni, che possono integrare il fondo con risorse proprie o fondi europei. Per quanto riguarda il modello organizzativo e l’articolazione della copertura, lo Stato assicura su tutto il territorio nazionale una presenza minima, pari a uno psicologo ogni 4 scuole, indipendentemente dal contributo delle regioni, mentre secondo uno scenario ottimale si prevede una copertura più ampia, pari a 1 psicologo ogni 2 scuole, laddove le regioni scelgano di cofinanziare il servizio con risorse proprie o fondi strutturali europei, quale ad esempio il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Con riferimento alla stima degli oneri finanziari, si intende mantenere fermo il rispetto dei parametri di equo compenso (ribasso max al 25 per cento quindi 30 euro netti) e in base al numero stimato di scuole secondarie interessate: (7.400 scuole secondarie di primo grado, 5.300 scuole secondarie di secondo grado per un totale di 12.700 istituti) è possibile elaborare uno scenario finanziario riassumibile nelle tabelle seguenti:

Ipotesi 1 – base calcolo n. psicologi per scuola

	scuole	euro	ore sett	settimane	mesi	Netto psic	totale	20 per cento oneri
I scen minimo	3175	30	20	4	9	21600	68.580.000,00 €	82.296.000,00 €
II scen ottimale	6350	30	20	4	9	21600	137.160.000,00 €	164.592.000,00 €

Ipotesi 2 – base calcolo n. psicologi per popolazione studentesca

Studenti sec. I grado*	Studenti sec. II grado*	Totale studenti	N psicologi psic/studenti)	(proporzione	Netto psic (30 euro*20h sett*4sett*9mesi)	Netto complessivo (netto per psic per n. psicologi)
1.533.509	2.631.879	4.165.388	1/1000	4.165	21.600	89.972.380,80 €
1.533.509	2.631.879	4.165.388	1/2000	2.083	21.600	44.986.190,40 €
1.533.509	2.631.879	4.165.388	1/3000	1.388	21.600	29.990.793,60 €
1.533.509	2.631.879	4.165.388	1/4000	1.041	21.600	22.493.095,20 €

*dati da Focus « Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2023/2024 » (<https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Principali+dati+della+scuola+-+Focus+avvio+anno+scolastico+2023-2024.pdf>)

L’articolo 6 prevede, per accompagnare l’introduzione della misura, campagne nazionali rivolte agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti, per favorire la cultura dell’aiuto psicologico, contrastare lo stigma sociale e valorizzare il ruolo positivo della prevenzione in ambito scolastico.

Con l’articolo 7, il Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute, trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, sull’efficacia

degli interventi e sulle criticità emerse, anche al fine di migliorare progressivamente la qualità del servizio.

Nel suo complesso la proposta mira a rafforzare la funzione educativa della scuola, mettendo al centro la persona, la crescita armonica, la capacità di affrontare con strumenti adeguati le sfide dell’età evolutiva. È un intervento culturale e di civiltà, che aiuta a costruire una scuola più umana, una società più solidale e una generazione più consapevole e forte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Finalità e principi generali)*

1. La presente legge promuove l'introduzione graduale e strutturale della figura dello psicologo scolastico nel sistema nazionale di istruzione, al fine di:

a) favorire il benessere psicologico degli studenti;

b) prevenire e riconoscere precoce-mente i prodromi del disagio evolutivo e dei disturbi psichici in età evolutiva;

c) sostenere le famiglie, i docenti, i dirigenti e il personale scolastico;

d) promuovere una cultura dell'ascolto e della prevenzione;

e) promuovere azioni di orientamento alla carriera scolastica e professionale;

f) intervenire sul sistema scolastico nelle sue diverse componenti: studenti, dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per valo-rizzare le risorse del sistema e affrontare le criticità.

2. L'attuazione della legge avviene nel ri-spetto dei principi di sussidiarietà, coopera-zione interistituzionale e integrazione tra i livelli statali, regionali e locali.

Art. 2.*(Definizione e funzione dello psicologo sco-lastico)*

1. Lo psicologo scolastico è un professio-nista regolarmente iscritto all'albo degli psi-

cologi, con una formazione in età evolutiva, contesti educativi e prevenzione.

2. Tra le sue funzioni principali rientrano:

a) attività di ascolto e consulenza psicologica rivolta a studenti, famiglie e personale scolastico;

b) azioni di prevenzione e promozione del benessere psicologico, relazionale ed emotivo;

c) rilevazione precoce di situazioni di disagio e raccordo con i servizi territoriali in ambito socio-sanitario;

d) collaborazione con le *équipe* pedagogiche, sociali e sanitarie presenti sul territorio;

e) campagne di sensibilizzazione e prevenzione del rischio di dipendenze patologiche e nuove dipendenze;

f) interventi a favore di un uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali.

Art. 3.

(*Modalità di attuazione*)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano nazionale per l'attivazione progressiva del Servizio di psicologia scolastica (SPS).

2. Il Piano definisce:

a) i criteri per una organizzazione omogenea del servizio;

b) le modalità di selezione e formazione del personale;

c) i criteri per il raccordo tra le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e i servizi sociosanitari territoriali;

d) gli *standard* minimi di accesso e di presenza per fasce d'età e le tipologie di scuole in accordo con gli uffici scolastici regionali e provinciali;

e) le modalità di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(*Fasi di attuazione*)

1. In via prioritaria, il servizio è attivato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dove i dati epidemiologici segnalano un'incidenza più elevata di disagio psicologico e problematiche comportamentali nella fase adolescenziale e pre-adolescenziale.

2. In fase successiva, il servizio è esteso progressivamente alle altre scuole di ogni ordine e grado, secondo criteri definiti dal Piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo nazionale per la psicologia scolastica, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministeri dell'Istruzione e del Merito, della Salute e dell'economia e delle finanze.

3. Le regioni possono cofinanziare il servizio con risorse proprie, anche mediante i fondi strutturali europei e i fondi per la prevenzione socio-sanitaria.

4. Le scuole possono integrare il servizio attraverso progetti del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e accordi con enti locali, università e soggetti del Terzo settore.

Art. 6.

(Campagne di promozione della salute e di sensibilizzazione al benessere psicologico)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute e le regioni, promuove campagne educative per:

- a) valorizzare il ruolo dello psicologo scolastico;
- b) sensibilizzare al benessere psicologico per il contrasto alla sofferenza psichica;
- c) intervenire precocemente e sviluppare una cultura della prevenzione e del benessere psicofisico a scuola secondo un approccio di tipo bio-psico-sociale.

Art. 7.

(Monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del servizio e sugli esiti delle azioni intraprese.

€ 1,00